

N. 00824/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2005, proposto da:
Comal Serramenti S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo
Maria Perri e Renato Ciochetti, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Alberto Cucchieri in Ancona, via Piave, 6/B;

contro

Amministrazione Provinciale di Macerata, rappresentata e difesa
dall'avv. Franco Gentili, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Paolo Cesaroni in Ancona, via Mamiani, 14;

per l'annullamento

- della determina dirigenziale n.252/VII del 28.10.2004, emessa dal
Dirigente del Dipartimento IV, Settore VII, prot. n.7442 del 28.10.2004,
con cui si pronuncia la decadenza della ricorrente dagli aiuti alla

creazione di nuovi posti di lavoro di cui alla L.R. n.31/97 e si dispone il recupero di €. 17.086,12;

- dell'atto 29.11.2004, prot. n.81441/12.3.2.11, ricevuto successivamente dalla ricorrente, avente ad oggetto la notifica dell'atto amministrativo e dei provvedimenti conseguenti alla pronuncia di decadenza di cui sopra, nonché la richiesta del recupero delle somme erogate;

- di ogni atto comunque presupposto, connesso, e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione Provinciale di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori Michele Cucchieri su delega dell'avv. Perri e Silvia Sopranzi su delega dell'avv. Gentili;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. In data 9 aprile 2002 la ditta ricorrente presentava domanda di contributo per usufruire degli aiuti alla creazione di nuovi posti di lavoro di cui al bando approvato con DGR n. 2330 del 7 novembre 2000, successivamente modificato con DGR n. 2991 dell'11 dicembre 2001.

Essa si impegnava all'osservanza degli obblighi imposti dal bando, tra cui quello di mantenere costante la forza lavoro a tempo indeterminato posseduta alla data del 9 aprile 2002 per almeno 24 mesi dalla domanda. Avendo la Provincia accertato una riduzione di personale da 25 unità a 24 unità verificatasi il 30 maggio 2002, ancora non sanata alla data del 28 agosto 2002, ai sensi dell'art. 8, capoverso 2, del bando di accesso veniva pronunciata la decadenza dall'aiuto con il provvedimento che qui si impugna.

Con il presente ricorso parte ricorrente contesta la violazione degli artt. 2, comma 5, e 8, comma 2, della legge regionale n. 31/1997 e l'eccesso di potere sotto distinti profili.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Amministrazione provinciale intimata, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, vertendo la controversia in esame sull'accertamento dell'inadempimento di obbligazioni assunte con la concessione del contributo e attinenti alla fase esecutiva del rapporto e non sull'accertamento dell'illegittimità di una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o di vizi di legittimità del medesimo provvedimento attributivo.

Nel corso dell'udienza pubblica fissata per la discussione del presente ricorso il difensore della parte ricorrente ha comunicato il fallimento della propria assistita Comal Serramenti s.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Camerino n. 6 del 6.12.2011, chiedendo, pertanto, che fosse pronunciata l'interruzione del giudizio. Della circostanza ha preso atto l'Amministrazione resistente.

Alla pubblica udienza del 19 giugno 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Preliminarmente, va affrontata la questione dell'intervenuto fallimento della ditta ricorrente al fine di valutarne gli effetti sulle sorti del presente giudizio.

L'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c. prevede che se durante il processo si verifica un evento che determina la perdita della capacità di stare in giudizio della parte, il procuratore costituito deve dichiarare l'evento in udienza o notificarne la comunicazione alle altre parti e che dal momento dell'avvenuta dichiarazione o notificazione il processo è interrotto.

L'art. 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), a seguito della novella legislativa apportata dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 ed entrata in vigore a decorrere dal 16 luglio 2006, detta una disciplina speciale riguardante il fallimento, stabilendo che l'apertura di questo determina l'interruzione del processo.

Secondo la giurisprudenza la norma, così come novellata, ha introdotto nell'ordinamento una ulteriore ipotesi di interruzione automatica del giudizio, che si verifica cioè senza la necessità di alcuna dichiarazione o presa d'atto non appena viene dichiarato il fallimento di una delle parti (cfr. Corte Costituzionale, sent. 21 gennaio 2010, n. 17; Cass. Civ., sez. un., 20 marzo 2008, n. 7443).

Stante la portata generale della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 43 della legge fallimentare, essa è applicabile anche al processo amministrativo a prescindere dal rinvio alle norme del codice di procedura civile effettuato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. (T.A.R. Abruzzo

L'Aquila, sez. I, 8 giugno 2013, n. 545; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 22 marzo 2013, n. 762; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 11 maggio 2010, n. 154).

Successivamente all'interruzione, il processo può essere riassunto; con specifico riferimento al processo amministrativo, l'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. disciplina termini e modalità della riassunzione.

Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale, nel prendere atto della comunicazione effettuata in udienza dal difensore della società Comal Serramenti s.r.l. riguardante l'intervenuto fallimento della stessa, pronunciato con sentenza del Tribunale di Camerino del 6 dicembre 2011, non può che dichiarare l'interruzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 300, commi 1 e 2, c.p.c. e 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.

III. Sussistono giusti motivi (anche in considerazione del fatto che resta impregiudicata ogni decisione attinente al merito della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara l'interruzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Giovanni Ruiu, Consigliere

Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)